

Istituto Comprensivo Statale "Giuseppe Di Vittorio" AD INDIRIZZO MUSICALE



Via G. Di Vittorio, 11 − 90121 Palermo −

©091.6216635

Codice fiscale: 97163370824

eMail: paic85200e@istruzione.it PEC: paic85200e@pec.istruzione.it

I. C. S. - "G. DI VITTORIO"-PALERMO Prot. 0014154 del 16/10/2021

(Uscita)

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2

ALLEGATO AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 12.10.2021

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; VISTO il D.P.R. 8 marzo1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n.249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii;
- VISTO il D.P.R. 21 novembre 2007, n.235
- VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale", che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l'avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 105/2021;
- VISTO l'art. 26, comma 2 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, per il quale, "a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto";
- VISTO il verbale di Confronto tra il Ministero dell'istruzione e le Organizzazioni sindacali del 27 novembre 2020 relativo all'accesso allo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile del personale ATA dichiarato fragile o che versi nelle condizioni di cui agli articoli 26 del decreto legge n. 18/2020, 21 bis comma 1 del decreto legge n. 104/2020, le cui attività si possono svolgere da remoto;
- VISTA la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19", nella quale vengono indicati i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione;
- VISTO l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti per la scuola";

- VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" con particolare riferimento all'articolo 1;
- VISTO il "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", adottato con decreto del Ministro dell'istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;
- VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915;
- VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644;
- VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127;
- VISTA la circolare del Ministero della salute dell'11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta";
- VISTO il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n.698 del 6 maggio 2021;
- VISTO il "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 6 aprile 2021;
- VISTO il "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico", approvato dal CTS Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28 maggio 2020;
- VISTO il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- VISTO il rapporto ISS n. 26/2020 "Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico" versione del 18 maggio 2020;
- VISTO il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi";
- VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia";
- VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante "Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia";
- VISTO il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia", approvato con decreto del ministro dell'istruzione del 3 agosto 2020, n. 80;
- VISTO il "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19 (anno scolastico 2021-2022)" del 14 agosto 2021;
- VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2";
- VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici";

- VISTO il Protocollo d'Intesa "Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2020/2021", sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021;
- VISTO il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021;
- VISTO il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;
- VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 "Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);
- VISTO il DVR Procedure operative per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro redatto dal DL e RSPP Vers 2.0 del 17/09/2021 per l'anno scolastico 2021/2022;
- CONSIDERATA la complessità organizzativa e le peculiarità che caratterizzano l'erogazione del servizio scolastico nei vari ordini e gradi, con particolare riferimento alla esigenza di salvaguardare il benessere psicofisico e sociale soprattutto dei minori garantendo lo svolgimento delle attività in presenza;
- CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;
- CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 14/11/2019, con delibera n. 47, e aggiornato nella seduta del 22/12/2020 con delibera n. 14;
- CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
- CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;
- CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022
- CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;
- CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
- CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di didattica in presenza, come espressamente previsto dall'art.1 del DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n.111;

DELIBERA

l'approvazione della presente Integrazione al Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 valevole per l'anno scolastico 2021/2022 e fino ad eventuali modifiche e/o integrazioni.

Il Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue

componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente Scolastico, i docenti e il personale non docente.

Il presente Regolamento integra le previgenti disposizioni regolamentari e i disciplinari interni di precedente approvazione, con riferimento all' "Appendice al regolamento d'istituto in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCOV-2", approvati con delibere consiliari.

La presente integrazione al Regolamento di Istituto si rende necessaria al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e responsabilizzare tutti gli attori interessati (Docenti, personale Ata, Alunni, genitori etc.) alle norme di contenimento del contagio e garantire il funzionamento in presenza delle attività dell'Istituzione Scolastica.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al DVR di istituto e allegati predisposti dal RSPP. Questo documento muove le fila dalla seguente recente normativa in materia :

- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l'art. 41, recante "Sorveglianza sanitaria";
- Art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale", che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l'avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 105/2021;
- Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19", nella quale vengono indicati i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione;
- D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l'art. 29 bis recante "Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19";
- Art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante
- "Misure urgenti per la scuola";
- D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";
- DM del Ministro dell'istruzione del 6 agosto 2021, n. 257 "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022", adottato con;
- Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915;
- Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644;
- Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127;
- Circolare del Ministero della salute dell'11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS - CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta";
- "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 6 aprile 2021;
- Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 del 14 agosto 2021;
- "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico", approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28 maggio 2020;

- Piano scuola 2021-2022
- Rapporto ISS n. 26/2020 "Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico" versione del 18 maggio 2020;
- Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi";
- Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante "Apertura delle scuole e andamento dei casi.
- Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia"

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e ridurre il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'I.C.S. G. Di Vittorio di Palermo, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.
- 2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politicoamministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
- 3. Il presente Regolamento ha validità dall'anno scolastico 2021/2022, fino a modifiche ed integrazioni, ed è da ritenersi attuativo durante il periodo interessato dalla pandemia, e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione di tutta la comunità scolastica.
- 4. Per lo svolgimento delle attività amministrative e didattiche l'Istituto "G. Di Vittorio" si avvale del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Art. 2 - Premesse

- 1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:
 - a) Per "pulizia" si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
 - b) Per "sanificazione" si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;

- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto;
- e) Per "contatto stretto con un caso di COVID-19" si intende una persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire:
 - tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
 - viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- f) Per "quarantena" si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è fissata dalle Autorità sanitarie (Aggiornamento sulle misure di quarantena ed isolamento è riportato nella Circolare del Ministero della Salute n.36254 del 11/08/2021 con le indicazioni per la riammissione dei lavoratori dopo assenza per malattia COVID-19 di cui alla Nota n.15127 del 12/04/2021);
- g) Per "isolamento fiduciario" si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l'isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.
- h) Significato degli acronimi:
 - ATA Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario scolastico
 - CTS Comitato Tecnico Scientifico.
 - DDI Didattica Digitale Integrata.
 - DdP Dipartimento di Prevenzione.
 - DPI Dispositivi di Protezione Individuale.
 - MMG Medico di Medicina Generale
 - PLS Pediatra di Libera Scelta

Art. 3 - Soggetti responsabili e informazione

- 1. Il <u>Dirigente Scolastico</u> consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, mediante pubblicazione, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola.
- 2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.
- 3. Il <u>Direttore dei servizi generali ed amministrativi</u> (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro del personale ATA, delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, degli assistenti tecnici e amministrativi, anche eventualmente, laddove consentito, disciplinando le attività da svolgere in regime di smart working, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento.

In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro dei collaboratori scolastici affinché:

- a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte degli alunni.
- 4. Il **Referente Scolastico per il COVID-19 di istituto** ha i compiti di :
 - a) comunicare al DdP (Dipartimento di Prevenzione) se si verifica un caso positivo e/o sospetto a scuola ed numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe o di insegnanti.
 - b) fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
 - c) fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
 - d) fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi.
 Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
 - e) indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
 - f) fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.
 - g) collaborare con il DdP, informare e sensibilizzare il personale scolastico sui comportamenti da adottare in base alle informazioni assunte dal DdP.

Art.4 - Disposizioni comuni

1. L'accesso ai locali della scuola da parte dei lavoratori (Personale Docente e Ata) e di chiunque entri a scuola a vario titolo potrà avvenire solo previa esibizione e controllo della Certificazione verde, secondo le disposizioni vigenti.

L'ingresso viene regolamentato, al fine di evitare assembramenti ed eventuali contagi, così come di seguito indicato:

- Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.
- Divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici e di doverlo dichiarare tempestivamente, laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo, febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell'olfatto o del gusto, diarrea), oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale che impongono di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio.
- Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Dirigente Scolastica nel fare accesso a scuola.
 - Mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro.
 - Prima di accedere negli ambienti scolastici, igienizzarsi le mani con le soluzioni idroalcoliche contenute nei dispenser collocati all'ingresso dei Plessi.
 - o Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone (nei servizi igienici).
 - Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
 - Evitare abbracci e strette di mano.
 - Praticare l'igiene respiratoria (coprirsi bocca e naso, se si starnutisce o tossisce, con il gomito).
 - Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
 - Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
 - Pulire le superfici con disinfettanti a base alcolica, con percentuale di alcool (etanolo/alcool etilico) pari al 70%.
 - Utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie (solo nei casi previsti dalla normativa come specificato nella sezione "Prontuario delle regole anti-COVID").
 - Informare tempestivamente e responsabilmente la Dirigente Scolastica della presenza di qualsiasi sintomo riconducibile a infezione da Covid-19 durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
- 2. Il personale scolastico, prima dell'accesso al luogo di lavoro, consegna, tramite mail, agli uffici di Segreteria apposita Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà in cui dichiara di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C; di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni; di non essere rientrato da

un Paese estero per il quale è richiesta la quarantena o, nel caso, di aver rispettato il periodo di quarantena. Dichiara inoltre che, ove dovesse presentarsi anche uno solo dei tre punti sopra esplicitati, sarà cura e responsabilità dello/a stesso informare tempestivamente la Dirigente Scolastica.

- 3. L'utenza esterna o chiunque faccia ingresso a vario titolo nei locali della scuola, è tenuto a rendere dichiarazione che costituisce trattamento dati personali e pertanto avverrà ai sensi della disciplina vigente.
- 4. I genitori o qualsiasi estraneo o esperto esterno, che abbiano necessità di accedere all'interno dei locali scolastici, possono farlo solo se muniti di mascherina. Devono, inoltre, compilare e firmare il registro posizionato all'ingresso di tutti i plessi e seguire scrupolosamente le prescrizioni contenute all'interno della cartellonistica affissa alle pareti. Le mani devono essere igienizzate utilizzando il gel posizionato all'ingresso.
- 5. Le famiglie/tutori legali di tutti gli studenti iscritti ai rispettivi ordini di scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I grado, sono tenuti a compilare apposito modulo di autodichiarazione usato dalla nostra Istituzione Scolastica quale misura di prevenzione correlata con l'emergenza pandemica del SARS CoV 2.
- 6. Gli alunni e tutti gli utenti che accedono nei locali della scuola sono tenuti ad indossare le mascherine di tipo chirurgico.

Art.5 – Regole generali

- 1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:
 - a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati;
 - b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
 - c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.
- 2. I collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.
- 3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, alunni, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

4. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati ad aderire alla campagna vaccinale antinfluenzale ed agli screening eventualmente consigliati dalle Autorità Scolastiche e/o Sanitarie.

Art.6 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola PERSONALE INTERNO

- 1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine attuale di cessazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19), al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. n° 52 del 22/04/2021 (convertito nella Legge 87/2021) e di quanto previsto dall'Art. 9-ter del D.L. 111/2021 (Le modalità di verifica di tali certificazioni COVID-19 cura dei DS saranno stabilite con apposita Circolare del M.I.). In ogni caso verrà garantito il rispetto della privacy del lavoratore; La "certificazione verde" è rilasciata (DPCM del 17 Giugno 2021) nei seguenti casi:
 - aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
 - aver completato il ciclo vaccinale;
 - essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
 - essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti
- 2 Resta valida, per il personale scolastico interessato, la possibilità di possedere ed esibire una CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE dalla vaccinazione anti-COVID in alternativa alla certificazione verde sopra menzionata utile a "consentire l'accesso agli edifici destinati alle attività scolastico-educative", in conformità alle disposizioni impartite con circolare del Ministero della Salute con Nota Prot. N° 35309 del 04/08/2021. Si sottolinea che, a normativa attuale, la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti COVID-19 rilasciata dalle competenti autorità sanitarie ha validità fino al 30 Settembre 2021;
- 3 Il personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione ed a quello provvisto di "certificazione verde COVID-19" deve continuare ad osservare le misure di prevenzione sanitarie oggetto del presente disciplinare, nelle modalità specificate (distanziamento fisico, igienizzazione delle mani, aerazione dei locali, condizioni previste per i mezzi di trasporto) in quanto il possesso del Green Pass non rappresenta di per sé garanzia di non contagiosità;
- Il D.L. 111/2021, stabilito come sopra l'obbligo per il personale scolastico del possesso della "certificazione verde COVID-19", prevede per i dirigenti scolastici nelle modalità che saranno stabilite l'obbligo di verificare il possesso da parte del personale della suddetta certificazione. A normativa attuale, le conseguenze per il mancato rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione di tale certificazione da parte del personale della scuola è qualificato come "assenza ingiustificata" con sospensione delle funzioni ed impossibilità di rimanere a scuola dopo aver dichiarato di non esserne in possesso. Inoltre, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e al suddetto personale non sono dovute "retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato"
- 4 Il dirigente scolastico ed il personale dallo stesso incaricato hanno il potere-dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19 mediante l'AppVerificaC19 e, ove necessario, richiedere l'esibizione del documento di identità. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code e consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità

dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. In questa attività dunque non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.

Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si possono verificare 3 tipologie di risultati:

- schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
- schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
- schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

I soggetti delegati dal dirigente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere nell'istituto esclusivamente i lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19 o di documento di esenzione con le esclusive tipologie di risultati con schermata verde o azzurra.

Resta comunque valido l'obbligo del personale interno di produrre apposita autocertificazione (atto notorio DPR 445/2000).

Art.7 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola SOGGETTI ESTERNI

1 In base al D.L. 122/21 fino al 31 dicembre 2021(o eventuali proroghe), termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. La disposizione sopra detta non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti. Si precisa comunque che l'obbligo di possesso ed esibizione del green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Il personale esterno (tranne gli alunni) dovrà redigere apposita dichiarazione in cui dovrà dichiarare l'assenza dei tre punti sopra citati nonché in apposito registro sarà valido anche per il tracciamento.

- 2 Come previsto dalla normativa vigente all'ingresso degli edifici scolastici NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea pertanto risulta necessaria la responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. Inoltre in via del tutto ordinaria si stabilirà:
 - ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
 - limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
 - regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
 - differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura ove possibile;
 - predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario (da installarsi all'interno delle aule per delimitare i banchi e zona cattedra) ed adeguata segnaletica verticale indicante ubicazione classi, luoghi specifici, comportamenti da tenersi

- ed indicazioni operative per il contrasto ed il contenimento del rischio da contagio da Covid19
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi come da documento INAIL
 "gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione esanificazione nelle strutture scolastiche"
 ed. 2020 ed il rapporto ISS COVID-19 N°12 2021 del 20 maggio 2021 secondo quanto
 previsto dal DVR integrativo COVID 19 redatto dall'RSPP;

Inoltre l'accesso alla struttura potrà avvenire attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.

- 2 L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale Sicilia 800.45.87.87.
- 3 L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
- 4 L'ingresso a scuola degli alunni e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola (paic85200e@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- 5 È istituito e tenuto presso l'ingresso delle quattro sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori degli alunni, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.
- 6 L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui al comma precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
 - di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
 - di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
 - di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
 - di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
 - di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

7 Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

8 È comunque obbligatorio

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico per concordare un appuntamento, al fine di evitare gli accessi non strettamente necessari;
- O Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).
- 9 In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art.8 – Accesso alla scuola per i Visitatori esterni e fornitori (tratto da check list USR Sicilia)

- 1. <u>Visitatori.</u> È stata introdotta una nuova regolamentazione per limitare al massimo l'accesso ai visitatori esterni, sarà loro consentito l'accesso previo appuntamento, favorendo sistemi di comunicazione alternativi a mezzo mail, pec e videocall. Il dirigente scolastico, di concerto con l'RSPP e Medico competente, ha disciplinato gli accessi e l'informativa degli esterni Qualora in casi eccezionali avvenga l'accesso di visitatori, questi sottostanno a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell'apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l'RSPP e il medico competente, ispirato ai seguenti criteri di massima:
 - ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
 - limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa,
 possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
 - regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
 - differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;
 - predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale e verticale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
 - pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
 - accesso dell'alunno alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.
- 2. <u>Fornitori.</u> Per l'accesso dei fornitori sono state individuate delle procedure di ingresso, transito e uscita tali da ridurre al minimo le occasioni di contatto con il personale e di eliminare il possibile contatto con gli studenti. Sono stati individuati i servizi igienici dedicati ove è posto il divieto di utilizzo da parte degli interni (amministrativi, docenti, studenti, collaboratori

scolastici) da utilizzare solo per i fornitori e per i visitatori esterni, cui è fatto divieto di utilizzo da parte del personale interno all'istituto. Tutti gli eventuali visitatori esterni sono sottoposti alle stesse regole dei dipendenti e degli studenti, in particolare la presentazione di un'autocertificazione in cui si attesti di non trovarsi o essersi trovato in nessuna condizione di pericolo negli ultimi 14 giorni.

Art.9 - Il ruolo degli alunni e delle loro famiglie

- 1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, gli alunni sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.
- 2. Le famiglie degli alunni sono chiamati alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare. Le famiglie si impegnano a:
 - a) verificare la temperatura corporea prima dell'ingresso a scuola e a far rimanere il proprio figlio al proprio domicilio e a non accedere a scuola in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e a chiamare il proprio medico di famiglia o l'autorità sanitaria.
 - b) far rispettare al proprio figlio tutte le disposizioni impartite dalle Autorità competenti e dal Dirigente Scolastico per accedere alla scuola, in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina in situazione dinamica ed in generale durante le attività didattiche, osservare le regole di igiene delle mani e a tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene.
 - c) informare tempestivamente e responsabilmente i docenti di riferimento o lo staff di presidenza della presenza di qualsiasi sintomo influenzale del proprio figlio durante la permanenza a scuola.
 - d) presentarsi a scuola nonché garantire numeri telefonici a cui essere facilmente reperibili
 non appena si dovesse verificare la necessità di prelevare il proprio figlio/a a causa dell'insorgenza di sintomi simil-influenzali durante la giornata scolastica.
 - e) produrre un'autocertificazione attestante la buona salute del figlio/a al rientro di assenza inferiore a dieci giorni.
- 3 Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

Art. 10- Formazione, Informazione e comunicazione

1 In ogni Istituto Scolastico sarà prevista la formazione, l'informazione e la comunicazione delle misure e delle procedure da adottare finalizzate al contenimento del contagio da COVID.

- **2** La formazione: saranno previste attività di formazione specifica, ciascuno per il proprio ambito di competenza, sulle procedure da adottare per prevenire e ridurre i rischi di contagio da COVID. Sarà prevista la formazione obbligatoria per i Referenti COVID di istituto e di plesso e per tutto il personale avente ruoli specifici in merito alle misure di contenimento del rischio.
- **3** L'informazione e la comunicazione. Il Datore di Lavoro attraverso circolari, avvisi appesi o consegnati, mail, pannelli informativi e/o qualsiasi altra modalità idonea ed efficace, informa tutti i lavoratori, gli alunni e genitori, i fornitori e il personale di ditte/organizzazioni/società esterne che accedono all'interno della scuola circa le disposizioni delle autorità e dell'Istituto scolastico. Le informazioni riguardano in particolar modo:

L'obbligo di rimanere nel proprio domicilio nel caso si presenti la febbre (oltre 37,5 °C) o altri sintomi influenzali per un tempo adeguato (sino all'esito di un tampone negativo oppure trascorsi 15 giorni dall'insorgenza dei sintomi oppure dopo nulla osta del medico di base o dell'autorità sanitaria) per garantire l'incolumità di tutti. La consapevolezza di dover tempestivamente dichiarare di non poter accedere o permanere nel luogo di lavoro qualora insorgano o sussistano condizioni di pericolo (sintomi influenzali, provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive nei 14 giorni precedenti, ecc.) per i quali sussiste l'obbligo di informare il medico di famiglia e/o l'autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio. L'impegno ad informare tempestivamente il Datore di Lavoro o suo delegato dell'insorgenza di qualsiasi sintomo influenzale durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e di rimanere a debita distanza (1-2) metri) dalle persone presenti.

La scuola ha svolto una campagna di sensibilizzazione delle famiglie, anche tramite il registro elettronico, sulla responsabilità sociale di mandare a scuola un figlio che non abbia alcun sintomo COVID o altra malattia infettiva.

Il Datore di lavoro ha sensibilizzato i lavoratori e gli studenti (anche attraverso pannelli informativi affissi negli edifici scolastici) che le regole di prevenzione (distanziamento, dispositivi di protezione, lavaggio delle mani, eccetera) valgono all'interno dell'Istituto scolastico, come all'esterno e a casa. Tutto il personale è informato che può spostarsi dalla sua posizione fissa, muovendosi tra i banchi o le postazioni di lavoro e avvicinandosi agli allievi, solo se indossa la mascherina chirurgica e facendola indossare agli allievi. Il personale è informato che può toccare le stesse superfici toccate dall'allievo solo se prima si è disinfettato le mani. Le istituzioni scolastiche, con opportuna segnaletica e con una campagna di sensibilizzazione e informazione, comunicano alla comunità scolastica le regole da rispettare per evitare assembramenti

Nel sito web della scuola e nella bacheca del registro elettronico si è creata un'area dedicata all'aggiornamento COVID in termini di procedure, documenti ed evoluzione dei rischi e dei contagi al fine di interfacciarsi con personale e famiglie. Gli insegnanti sono direttamente coinvolti nella formazione degli studenti sul rischio da COVID-19.

Art.11 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. Gli edifici scolastici dell'Istituto comprendono la sede Centrale di via G. Di Vittorio n.11, i plessi scolastici "P. Mattarella" di via G. Di Vittorio n.7, "L. Natoli" Corso dei Mille n.1486 e il plesso di scuola dell'infanzia "Industriale" via S. Alberto degli Abati snc.

A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica su determina del Dirigente scolastico. Ciascuna delle quattro sedi è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

- 2. A ciascun settore dei quattro plessi sono assegnati, su determina del Dirigente scolastico, dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali gli alunni devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.
- 3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito. In ogni caso di transito in ingresso o uscita e tra ambienti scolastici è fatto obbligo tassativo di indossare la mascherina secondo la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.
- 4. Agli alunni è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina:
 - In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
 - Ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore;
- 5. Anche gli intervalli si svolgeranno all'interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. Gli alunni durante gli intervalli restano in aula al loro posto, indossando la mascherina (secondo le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico per i vari ordini di scuola) È consentito togliere la mascherina solo in assetto statico.

Art. 12 - Operazioni di ingresso e di uscita degli alunni per le lezioni

- 1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito dalle ore 8:00 alle ore 8,30 in modalità scaglionata.
- 2. Al suono delle diverse campane di ingresso gli alunni devono raggiungere l'atrio scolastico attraverso i canali d'ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata e rispettando il distanziamento fisico, lì troveranno i rispettivi docenti ad attenderli e insieme si recheranno presso le proprie aule.. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.
 - 3. I ritardi degli alunni saranno regolamentati in base all'ordine di scuola:

Scuola dell'Infanzia:

Gli alunni in ritardo lieve (5-10 minuti), purché non abituale, vengono accolti senza riserve. I ritardatari oltre 10 minuti saranno ammessi in classe solo se muniti di autorizzazione firmata dalla Dirigenza o da chi ne fa le veci.

Scuola primaria e secondaria di primo grado:

Gli alunni in ritardo lieve (5-10 minuti- numeri ritardi non superiori a 4 al mese), vengono accolti senza riserve. I ritardatari oltre 10 minuti saranno ammessi in classe solo se muniti di autorizzazione firmata dalla Dirigenza o da chi ne fa le veci.

In caso di reiterazione dei ritardi, i genitori saranno convocati presso la vicepresidenza per eventuali provvedimenti.

Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina (secondo le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico per i vari ordini di scuola). Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

- 4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso degli alunni dovranno essere presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
- 5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale gli alunni devono rispettare il distanziamento fisico. Le operazioni di uscita sono organizzate su più turni scanditi dal suono della campana come stabilito da apposito dal calendario approvato nel Regolamento d'Istituto.
- 6. Alla fine delle attività didattiche, secondo un ordine prestabilito, gli alunni di ciascuna classe, in maniera rapida e ordinata, possono lasciare l'aula attraverso i canali di uscita assegnati a ciascun settore. Per nessun motivo è consentito agli alunni di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.
- 7. Il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni di uscita, come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico.

Art. 13 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

- 1 Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, qualora le condizioni logistiche e strutturali lo consentano, e di almeno 2 metri nelle palestre.
- 2 Nei limiti delle disponibilità, gli insegnanti sono invitati, quando le condizioni meteo lo consentano, ad utilizzare gli spazi esterni per le attività didattiche compatibili. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.
- 3 All'interno delle aule e dei laboratori della scuola, sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la LIM e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi anteriori. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno, di norma, svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.
- 4 Le aule e i laboratori devono essere continuamente e costantemente aerati, regolando i flussi in relazione alle condizioni atmosferiche. Nei periodi più freddi dell'anno è comunque indispensabile un ricambio d'aria frequente, con finestre e porte completamente aperte, per almeno 5 minuti, almeno ad ogni cambio di ora e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo

riterrà necessario. L'insegnante individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario. E' fatto divieto di utilizzo di impianti di condizionamento e qualunque altra apparecchiatura che determini il ricircolo di masse d'aria all'interno dei locali.

- Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto (Come previsto dall'art. 1 D.L.111/21 "per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 è per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-Cov-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza:
- a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 m salvo che le condizioni strutturali logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°"

Pertanto sarà necessario indossare sempre la mascherina ad eccezione degli studenti di età inferiori a sei anni e nei casi previsti dalla normativa vigente.

- 6. Le aule docenti saranno utilizzate nel rispetto del distanziamento sociale e previo utilizzo della mascherina. Sono previste condizioni di aerazione al pari degli altri locali scolastici.
- 7. Negli spazi comuni come ad esempio, aree di ricreazione, aree ristoro, aree interne di somministrazione cibi e bevande, anche con distributori automatici, palestre, corridoi, locali di ingresso, scale, servizi igienici ecc. dovranno essere previsti percorsi che garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica.
- 8. Il registro elettronico deve essere aggiornato con particolare cura e tempestività, anche per rispondere alle esigenze di tracciamento degli spostamenti di alunni e docenti, previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58.
- 9. Gli alunni/bambini rimangono nell'aula assegnata per tutto il corso delle attività didattiche e si spostano solo se accompagnati dai docenti o sotto sorveglianza dei collaboratori scolastici per giustificati motivi, ne consegue che durante la permanenza all'interno dell'edificio, le uscite dalle aule e gli spostamenti devono essere limitati alle attività programmate e ai casi di necessità.
- 10. Nel caso di necessità di utilizzo dell'aula magna per attività didattiche assembleari, non realizzabili attraverso l'uso di piattaforme digitali ovvero all'aperto, si garantiscono le seguenti misure di prevenzione:
 - distanziamento fisico di ameno 1 m tra tutti gli allievi seduti
 - distanziamento fisico di almeno 2 m tra il docente (o i docenti) e gli allievi più vicini
 - E' previsto, comunque, l'uso permanente della mascherina nei locali in cui ci sia un affollamento di persone indipendentemente dalla distanza interpersonale

- Sul pavimento è stata indicata tramite la segnaletica orizzontale la posizione corretta delle sedute e dei tavoli, in modo che possa essere facilmente ripristinata dopo ogni eventuale spostamento
- Nel caso di turnazione delle classi o di persone all'interno dell'aula magna, è prevista la disinfezione prima di ogni nuovo accesso e il ricambio dell'aria
- L'aula magna è stata dotata di dispenser di soluzione alcolica (al 60% di alcol), ad uso sia degli allievi che del personale

Art. 14 - Ricreazione

- 1. Ogni classe svolge la ricreazione esclusivamente negli orari stabiliti dei rispettivi plessi scolastici. Gli alunni potranno spostarsi dal banco, solo indossando la mascherina e rispettando le misure di distanziamento.
- 2. I docenti garantiscono come di consueto la vigilanza. I docenti, mediante turnazione tra classi, possono condurre nei corridoi del plesso gli alunni durante la pausa ricreativa, avendo cura di rispettare le misure di distanziamento e garantendo la vigilanza.
- 3. La consumazione della merenda deve essere effettuata in classe, ciascuno al proprio banco. Non è consentito agli studenti scambiarsi cibi e bevande. E' opportuno l'uso di una bustina igienica dove riporre la mascherina, quando non ne previsto l'utilizzo. Le mascherine monouso devono essere smaltite esclusivamente negli appositi contenitori.
- 4. Non è consentito introdurre cibo all'interno dell'istituzione scolastica durante le attività didattiche. Gli alunni devono portarsi da casa merenda e bevande. I collaboratori scolastici non sono autorizzati a consegnare cibo tra le classi. La famiglie si impegnano a non portare merenda dimenticata a casa in quanto non è consentito accedere ai locali scolastici, né introdurre cibo.

Art. 15 - Uso del locale palestra

- 1. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), deve essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.
- 2. Sono da evitare i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.
- 3. Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi dovranno essere disinfettati dal personale preposto prima del loro utilizzo da parte di un'altra classe.
- 4. Nel caso in cui le palestre dell'Istituto fossero concesse dall'Ente locale proprietario ad altre società o associazioni, l'Ente locale deve prendere accordi con la società per garantirne la pulizia approfondita e l'igienizzazione al termine delle attività stesse. Tale protocollo deve essere reso noto all'Istituto.

Art. 16 - Accesso ai servizi igienici

1. I servizi igienici dovranno essere puliti e disinfettati dai collaboratori scolastici, come da ordine di servizio del dirigente Scolastico, almeno due volte al giorno nel periodo di apertura della sede scolastica, e ogni qualvolta dovesse presentarsi la necessità di farlo. Anche in questo caso si ricorda che per le procedure ed i prodotti utilizzabili per la pulizia e disinfezione si fa riferimento

alle indicazioni contenute nei Rapporti ISS COVID-19 n.19/2020 - Versione del 13/07/2020 e n.25/2020 rev. del 15/05/2020 Rapporti ISS COVID-19 n.58/2020 Rapporti ISS COVID-19 n.11/2021. Inoltre, deve essere verificata dai collaboratori scolastici la presenza all'interno dei servizi igienici dei necessari presidi (carta igienica, dispenser saponi liquidi, dispenser di soluzioni igienizzanti).

- 2. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.
- 3. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell'ambiente. Prima di uscire, deve disinfettare le mani con gel igienizzante lavarle nuovamente con acqua e sapone.
- 4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso degli alunni ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. I collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali. Il presente comma non si applica alla scuola dell'infanzia

Art. 17 - Uso delle mascherine e dei DPI (dispositivi di protezione individuale) Alunni

- 1 Come previsto dall'art. 1 DL 111/21 "per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 è per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-Cov-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza:
- a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 m salvo che le condizioni strutturali logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°"

Pertanto, è fatto obbligo indossare sempre la mascherina a tutti gli alunni delle scuole di ogni grado con esclusione della scuola dell'infanzia.

<u>Indicazioni per la scuola dell'infanzia</u>

Gli alunni della scuola dell'infanzia non dovranno indossare la mascherina e non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall'alunno, sarà previsto per il personale, previa consultazione con il medico competente, l'utilizzo di ulteriori dispositivi.

Indicazioni per gli studenti con disabilità

Gli studenti con disabilità certificata, rispetto ai propri compagni di classe, dovranno possibilmente rispettare il distanziamento sociale e indossare la mascherina, salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda infatti che, in coerenza con il DPCM 17 maggio, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore, previa valutazione da parte del medico competente, potrà usare unitamente alla mascherina FFP2, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose nonché il frequente lavaggio delle mani con opportuni gel igienizzanti e opportuni detergenti. Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti.

Operatori

Utilizzo obbligatorio di visiere protettive per gli operatori che per specifiche esigenze educative o didattiche devono rimanere a contatto con gli alunni Utilizzo di mascherine FFP2 solo per le situazioni di fragilità e in caso di assistenza a soggetti sintomatici

La scuola garantirà giornalmente al personale i DPI necessari, che dovranno essere indossati per l'intera permanenza nei locali scolastici (la mascherina FFP2 solo per i casi sopra indicati).

Art. 18 - Precauzioni igieniche personali

- 1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
- 2. La Scuola metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, dispenser di soluzione idroalcolica o a base di altri principi attivi, per l'igiene delle mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.
- 3. Gli alunni e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.
- 4. Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) né merendine di qualsivoglia natura, durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli alunni valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Art.19 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Prima della riapertura della scuola, è stata effettuata una pulizia e disinfezione approfondita dei locali, degli arredi e delle attrezzature della scuola utilizzando i principi attivi indicati per le varie superfici nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 13/07/2020", nonché la sanificazione di tutti gli ambienti.

Le quotidiane operazioni di pulizia devono essere effettuate secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 rev. del 15/05/2020 "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di

strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento". Nella pulizia e disinfezione si porrà particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, telefoni ad uso promiscuo ecc.

Saranno individuate apposite procedure e personale adeguato in numero rispetto alla numerosità e dimensione degli spazi, per verificare periodicamente lo stato di pulizia dei locali, in particolare i servizi igienici, e si provvederà alla loro pulizia e disinfezione nel caso di necessità.

Sarà predisposto dal DSGA un cronoprogramma della pulizia giornaliera e della igienizzazione periodica di tutti gli ambienti all'interno della scuola cui i collaboratori scolastici si atterranno.

2 I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nonché la compilazione del registro delle pulizie fornito loro dal dirigente Scolastico.

Il DSGA ed i Referenti di plesso avranno cura di effettuare i controlli utilizzando gli appositi moduli forniti loro dal Dirigente Scolastico in occasione della riunione di inizio d'anno.

Svolgimento delle pulizie:

Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con acqua e sapone, disinfettare, utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati, evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e disinfezione Eliminare elementi d'arredo inutili e non funzionali, che non consentono o limitano il distanziamento sociale tra le persone che frequentano gli ambienti. Il personale sarà dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare durante le attività di pulizia previste, inoltre l'istituto verrà istituito un registro per registrare ogni attività di pulizia, disinfezione e sanificazione effettuata, con l'indicazione della data e dell'ora della prestazione di pulizia. Per quanto riguarda la sanificazione questa è ritenuta obbligatoria nel caso in cui nella struttura si verifichi un caso di contagio da COVID.

Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.

I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni.

Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma vanno utilizzati con i guanti in lattice monouso disponibili accanto alla postazione. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.

3 Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine, Visiere e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

La disinfezione della palestra e degli spogliatoi avviene prima dell'accesso di nuove classi

Art. 20 - Inclusione scolastica e alunni con disabilità

1 Adottando tutte le misure organizzative possibili, d'intesa ed in collaborazione con le famiglie e le Associazioni per le persone con disabilità, si tutela la presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali (in particolare di quelli con disabilità) in una dimensione di accoglienza inclusiva e partecipata.

Per alcune disabilità, potrà essere necessario ricercare "accomodamenti ragionevoli" coerenti con le indicazioni del CTS:" Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. Non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi".

2 La scuola garantisce ai sensi dell'art. 58, comma 1, lett. D del D.L. 25 maggio 2021 convertito con Legge 23 luglio 2021, attenzione alle <u>"necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, ... tali da consentire loro di poter sequire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza". Le specifiche situazioni di alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il DPS ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo da parte della famiglia di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e motivata</u>

Art. 21 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 "In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 "In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura:

il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente". Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta".

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020.

Il Dirigente scolastico adotterà le procedure standardizzate da seguire per la gestione e la segnalazione alle ASL competenti di casi sospetti di COVID-19. Ciò premesso e salve eventuali ed ulteriori indicazioni sanitarie a riguardo, nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, si procederà al suo temporaneo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria competente. Si sottolinea a tale proposito che l'aggiornamento sulle misure di quarantena ed isolamento è riportato nella Circolare del Ministero della Salute n° 36254 del 11/08/2021 con le indicazioni per la riammissione dei lavoratori dopo assenza per malattia COVID-19 di cui alla Nota n° 15127 del 12/04/2021.

In particolare tali disposizioni prevedono che "In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto.

Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola.

La presenza di un caso confermato necessiterà l'attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee".

Gli esercenti la potestà genitoriale, si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza.

Art. 22 - Alunno o operatore scolastico positivi al virus SARS-CoV-2 Pulizia e disinfezione straordinaria della scuola

- In caso di positività a scuola , se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura scolastica, sarà effettuata dai collaboratori scolastici una pulizia e disinfezione supplementare rispetto alle ordinarie attività di pulizia sulla base delle seguenti indicazioni:
 - chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva al virus SARS-CoV-2 fino al completamento della pulizia e disinfezione;
 - aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente;

 pulire e disinfettare tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e spazi comuni, comprendendo anche oggetti/arredi/attrezzature presenti in tali aree.

Art. 23 - Interfaccia Dipartimento di Prevenzione-Scuola

- 1 In presenza di casi confermati COVID-19, il Dipartimento di Prevenzione competente territorialmente effettua l'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il Dipartimento di Prevenzione provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione.
- 2 Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19, nel rispetto delle disposizioni della vigente normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, dovrà:
 - fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
 - fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
 - fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
 - indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
 - fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

Art. 24 - Gestione dei lavoratori e degli alunni fragili

- 1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L'individuazione del lavoratore fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore secondo le indicazioni previste nella Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato. Si applicano comunque in materia le istruzioni, anche sopravvenute, del ministero dell'Istruzione.
- 2. Per alunni fragili si intendono quelli esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. Qualora fosse richiesta la sorveglianza attiva dell'alunno/a, da parte della famiglia e a seguito della documentazione esibita, questa dovrebbe essere concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e il Dipartimento di prevenzione territoriale, in accordo/con i Pediatri di Libera Scelta e Medico di Medicina Generale, nel rispetto della privacy

ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19.

Art. 25 - Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe

1 Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

Art. 26 - Alunno o operatore scolastico convivente di un caso

1 Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di Prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

Art. 27 - Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell'intera scuola

1 La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus

Art. 28 Ricevimento dei genitori/tutori

- 1. Per l'anno scolastico 2021/2022, fino al termine dello stato di emergenza, fatta salva ogni successiva contraria deliberazione degli OO.CC., sono sospesi i ricevimenti collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini intermedi e finali.
- 2. <u>Il ricevimento individuale dei genitori si svolge in presenza</u>, previo appuntamento nei giorni calendarizzati a disposizione dei docenti. Gli incontri individuali tra un docente e un genitore dovranno essere programmati a beneficio dell'andamento didattico-disciplinare dello studente.

Art.29 - Riunioni ed assemblee

1. Sono consentite le riunioni in presenza, garantendo il distanziamento interpersonale, l'adeguata pulizia/areazione dei locali e con obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica;

Art. 30 - Funzionamento organi collegiali

- 1. Sono consentite le riunioni degli Organi collegiali in videoconferenza secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento adottato dall'istituto in data 07.05.2020 con Prot. n.4436 e svolti nello stesso modo con utilizzo della piattaforma Meet Google Suite. La suddetta piattaforma permette di tracciare la partecipazione degli utenti e di verificarne il collegamento.
- 2. L'Istituzione Scolastica si avvale del <u>Regolamento sullo svolgimento delle riunioni degli</u> <u>Organi Collegiali in modalità telematica</u> adottato dall'istituto in data 07.05.2020 con Prot. n.4436.

Art. 31 - Didattica a Distanza

- 1. La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19 se previsto dalle norme come da "Piano scolastico per la Didattica digitale integrata", per gli alunni che hanno ricevuto la prescrizione di quarantena.
- 2. La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.

La scuola si impegna a :

- fornire in comodato d'uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la Didattica a distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in età scolare;
- mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e attraverso il registro elettronico; collegialmente attraverso il sito.

La famiglia si impegna a:

- consultare periodicamente il sito dell'Istituto e la Bacheca DidUp per visionare le comunicazioni della scuola;
- stimolare l'alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;
- vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare imbarazzo alla scuola e ai docenti;
- controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.
- Il genitore e/o persona terza che ascolti la lezione svolta a distanza dal docente o che ne registri la stessa assume un comportamento non contemplato né dal Regolamento di Istituto previgente né dal presente Regolamento. Esso va a violare il principio costituzionale della libertà d'insegnamento del docente nell'esercizio delle sue funzioni, nonché il suo diritto di privacy.
- Il genitore, con la firma del Patto di Corresponsabilità educativa, si impegnerà al rispetto delle suddette modalità di espletamento della didattica a distanza.

Norme comportamentali degli studenti

- Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità, tenere la videocamera aperta e aprire il microfono qualora venga loro richiesto; devono rimanere presso la propria postazione fino al termine della videolezione; per urgenti necessità possono assentarsi temporaneamente, previa comunicazione al docente interessato. Eventuali assenze devono essere giustificate anche verbalmente dal genitore o dal legale tutore; in alternativa, la comunicazione andrà inoltrata al docente interessato attraverso l'apposita funzionalità di Portale Argo.
- Gli studenti che partecipano alle lezioni devono mantenere un comportamento appropriato, evitando di usare impropriamente la comunicazione sincrona (uso scorretto della chat scritta durante le videolezione, utilizzo del link della videolezione in assenza del docente)
- Gli studenti che partecipano alle lezioni devono indossare un abbigliamento adeguato .
- 3. È vietata, se lesiva, la pubblicizzazione, anche sul web, di immagini audiovisive afferenti alle attività didattiche e, in particolare, riferite al personale docente o agli studenti.. La violazione delle norme sulla privacy nonché comportamenti lesivi della dignità e dell'immagine altrui e atti individuabili come cyberbullismo comportano infatti responsabilità civili e penali in capo ai trasgressori e a coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale. Ogni azione contraria a quanto previsto è punibile con sanzioni disciplinari e secondo quanto previsto dalle norme e dai regolamenti scolastici.

Art. 32 – Svolgimento dell'attività motoria

- 1. Non è previsto, in zona bianca, l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, fatto salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri, durante le attività motorie all'aperto. Qualora l'attività sia svolta al chiuso è raccomandata un'adeguata aerazione dei locali.
- 2. In zona bianca, le attività di squadra sono possibili ma, se svolte al chiuso, si privilegeranno le attività individuali. In zona gialla e arancione è raccomandato lo svolgimento di attività individuali.
- 3. Ulteriori e successive disposizioni normative saranno oggetto di comunicazione da parte dell'istituzione scolastica.

Art. 33 – Uscite didattiche e viaggi d'istruzione

- 1. Esclusivamente in zona bianca, è consentito effettuare uscite didattiche e viaggi d'istruzione, purché si permanga in aree definite col medesimo colore.
- 2. E' obbligatorio il rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano i vari settori specifici (musei, cinema, teatri, trasporti) nonché di quelle sanitarie vigenti, anche con specifico riferimento al possesso del Green pass.
- 3. Ulteriori e successive disposizioni normative saranno oggetto di comunicazione da parte dell'istituzione scolastica.

Art. 34 - Disposizioni finali

1 Al fine di monitorare l'applicazione delle misure descritte per arginare la diffusione del COVID-19, il Dirigente Scolastico costituisce, per il corrente anno scolastico, la commissione COVID-19. Il Dirigente Scolastico, sentito il RLS, il RSPP ed il Comitato per la sicurezza COVID, in applicazione di nuove disposizioni normative in aggiornamento della situazione epidemiologica, si riserva di impartire nuove disposizioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (mascherina) durante tutte le attività scolastiche.

Il medico competente collabora con il Dirigente Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19.

Il presente regolamento potrà essere aggiornato e integrato al variare delle indicazioni del Ministero della salute e del MIUR

Palermo, 12.10.2021